

in caso di scioglimento della Assemblea, conformemente all'articolo 52, nell'articolo 114 che se l'Assemblea è sciolta prima di essersi pronunciata sul bilancio, il bilancio dell'esercizio precedente è prorogato per decreto per 4 mesi al massimo.

Aggiungasi poi che l'articolo 116 stabilisce che alcuna assistenza permanente o provvisoria non può essere data e così pure alcuna ricompensa dalla Cassa dello Stato non può essere accordata, se non è basata sulle leggi e che il Ministro delle Finanze amministra il patrimonio dello Stato, quando le leggi non dispongano diversamente (art. 117).

L'Assemblea stabilisce sui prestiti dello Stato ed il governo è tenuto a sottoporre il rendiconto esatto ed approvato dal Controllo Principale alla Assemblea, stabilendo che i contratti sono stati conchiusi ed eseguiti conformemente alla legge (art. 115).

Ai sensi dell'articolo 118 l'Assemblea elegge il Presidente e i Membri del Controllo Principale su una lista di candidati indirizzata dal Consiglio di Stato e che comprende un numero di candidati due volte maggiore dei posti rimasti vacanti.

L'articolo 127 dichiara che l'Assemblea Nazionale può con una legge speciale sospendere temporaneamente in caso di guerra e di mobilitazione su tutto il territorio dello Stato e in caso di una insurrezione armata su una parte del suo territorio i diritti seguenti dei cittadini: *il diritto di associazione, il diritto di riunione e di convegno, la libertà di circolare, l'inviolabilità del domicilio,*